

Auto fuori dal magazzino e dagli inventari: scatta la presunzione di vendita

Le presunzioni legali di cessione e acquisto (vendite e acquisti in nero) derivano dal mancato riscontro delle autovetture nei locali dell'impresa, intesa come differenza quantitativa di magazzino, e dalla mancanza di adeguata documentazione contabile e fiscale che giustifichi l'assenza di tali beni.

Sono queste le indicazioni dei giudici della Cgt Puglia (presidente Imperio, relatore Polignano) che nella sentenza del n. 626/23/2025 hanno ritenuto corretta l'applicazione delle presunzioni legali in quanto dalla documentazione contabile (ad esempio le fatture di vendita) il contribuente ha provato soltanto che le vetture erano state inserite sul registro di carico e che le stesse erano state vendute ad altra azienda riconducibile allo stesso. Sul punto, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, il contribuente aveva sostenuto che i beni si trovano presso auto-lavaggi e officine per sistemazioni e riparazioni, senza riuscire a giustificarne la prolungata assenza.

Come emerge dal Dpr n. 441 del 1997, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, mentre si presumono acquistati i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni se non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo (ad esempio beni consegnati a terzi in lavorazione e deposito oppure in dipendenza di contratti di appalto, trasporto).

Pertanto, sono vendite e acquisti in nero le cosiddette differenze inventariali derivanti dal raffronto tra le consistenze delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino. La ratio è evitare che il contribuente faccia sparire i beni dal magazzino, evada le imposte e consegua un ingiustificato guadagno.

Visto che si tratta di presunzioni legali "miste", è prevista la prova contraria (idonea a superarle) a favore del contribuente che è tenuto a provare la legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale (per la presunzione di cessione) o il legittimo ingresso degli stessi (per la presunzione di acquisto). Fra tutte, in questa direzione, si vedano le sentenze di Cassazione n. 15966/2024 e n. 19206/2024 e la pronuncia 322/2025 della Cgt Lazio.

I giudici pugliesi hanno precisato che, nell'anno oggetto di accertamento, i beni non erano fisicamente presenti in azienda e non figuravano tra le rimanenze finali in cui sono inclusi i beni di proprietà dell'impresa.

Il contribuente, sulla base del principio di correlazione tra costi e ricavi d'esercizio, non può differire la cessione di beni a esercizi successivi a quello oggetto di

accertamento, senza averne prima dato corretta evidenza nelle scritture contabili di magazzino. Un tale comportamento non consente di superare le presunzioni perché impedisce ai verificatori di tracciare le correlate successive cessioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe D'Amico

Patrizio De Matteis